Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 22/01/2019

FATTO

La ricorrente, titolare di una carta di credito emessa dall'intermediario, riferisce che, contattata telefonicamente dalla resistente, veniva invitata a versare il saldo del conto con bonifici parziali di € 800,00 sino al pagamento dell'intera somma dovuta, da corrispondere in ogni caso entro il "*termine essenziale del 15 aprile 2018 (pena la revoca dell'uso della carta e la segnalazione in CAI)*". Riferisce, in particolare, che, nonostante le difficoltà economiche, dopo aver effettuato due versamenti da € 300,00, provvedeva a saldare l'intero importo entro il termine fissato, mediante due bonifici rispettivamente del 6 e del 9 aprile 2018, e che, ciò nonostante, l'intermediario, "*disattendendo in maniera scorretta l'accordo*" preso, procedeva comunque con la revoca dell'autorizzazione all'utilizzo della carta e in data 6.04.2018 iscriveva il suo nominativo in CAI. Chiede, pertanto, a questo Arbitro di disporre che l'intermediario "*inoltri alla CAI istanza di cancellazione del nominativo della* (ricorrente) *dai relativi registri*".
L'intermediario, costituitosi, chiede il rigetto del ricorso, eccependo innanzitutto che la carta intestata alla ricorrente prevedeva il pagamento degli estratti conto tramite addebito diretto su c/c alla stessa intestato, su cui confluivano anche le spese di una carta supplementare rilasciata a un suo congiunto. Rappresenta che, in data 21.02.2018, i sistemi creditizi, accertato il verificarsi di diverse spese anomale, contattavano la ricorrente al fine di informarla della sospensione dell'operatività della carta e della revoca della stessa una volta provveduto all'azzeramento del saldo, e che, in data 28.02.2018, veniva registrato anche il mancato buon fine dell'estratto conto del mese per l'importo di € 2.143,23, andato insoluto per "*mancanza di fondi*". Lo stesso intermediario racconta di

avere contattato la ricorrente, prima, in data 2 marzo 2018, informandola anche delle possibili conseguenze pregiudizievoli derivanti dal mancato pagamento e accordandosi per ottenere il versamento del saldo il giorno seguente, e dopo lo spirare di tale ultimo termine, ottenendo il suo impegno a versare € 300,00 subito, € 1.000,00 entro il 23 marzo e il restante saldo entro il 15 aprile 2018. Racconta, infine, che, posto che il primo pagamento veniva effettuato soltanto in data 16 marzo, mentre il secondo veniva contabilizzato solo alla data del 5 aprile, procedeva a formalizzare il proprio recesso unilaterale dal contratto, con conseguente revoca dell'utilizzo della carta intestata alla ricorrente e iscrizione alla CAI del nominativo di quest'ultima.
Quanto alla legittimità della propria condotta, l'intermediario sostiene che la ricorrente sarebbe venuta meno ai propri obblighi contrattuali, violando gli artt. 5 e 8 del Regolamento generale carte di pagamento. In particolare, fa presente che l'articolo 31, al comma 3, prevede che "*Il Contratto si risolve di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ. e pertanto la Carta è revocata, se il Titolare non adempie le proprie obbligazioni previste dagli Artt. 3.2 (evitare usi indebiti della Carta), 3.3 (precauzioni relative al Codice), 5 (usi della Carta non consentiti), 8 (pagamenti), 14 (responsabilità solidale), 18.1 (veridicità delle informazioni), 24 (smarrimento, furto o uso illecito della Carta), 36 (indirizzi validi ed aggiornati), a partire da quando* (l'intermediario) *comunica al Titolare che intende valersi della presente clausola risolutiva espressa. In particolare,* (l'intermediario) *si riserva la facoltà di risolvere con effetto immediato il Contratto in caso di mancato pagamento di un solo Estratto Conto* […]". Aggiunge, inoltre, che la carta della cliente era di tipologia "*charge*", che pertanto prevede il pagamento dell'intero saldo in un'unica soluzione, con la conseguenza che gli accordi presi con la resistente sul frazionamento dei pagamenti rappresentavano già di per loro una "*forma di maggior favore*". Osserva che, considerato il mancato rispetto da parte della cliente degli accordi presi in merito alle scadenze dei pagamenti, non si sarebbe potuta considerare ancora valida la data del 15 aprile quale termine finale del saldo. Ritiene, perciò, che non debba esserle riconosciuto alcun addebito né in merito all'esercizio del diritto di recesso, ai sensi dell'art. 31 del citato Regolamento, né rispetto all'iscrizione del nominativo della ricorrente presso la CAI. Riguardo a tale segnalazione, l'intermediario chiarisce che per gli emittenti carte di credito si tratta di un atto dovuto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 del D.LGS. n. 507/99, del Regolamento della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002 e dell'art. 7 del D.M. n. 458/2001. Precisa, altresì, che la cancellazione viene effettuata direttamente dalla Banca d'Italia due anni dopo la data della segnalazione, a prescindere dal pagamento – nelle more – del debito (sul punto, richiama la decisione n. 7402/18 del Collegio di Bologna), e che la segnalazione avrebbe carattere soltanto informativo, non costituendo ostacolo per l'accesso al credito ed essendo visibile soltanto a soggetti qualificati. Chiede pertanto che che l'arbitro dichiari "*la legittimità delle azioni poste in essere […] con riferimento alla revoca all'uso della Carta di credito e, conseguentemente, alla iscrizione del nominativo della (ricorrente) alla C.A.I. rigettando , quindi, integralmente le richieste di controparte."*

DIRITTO

La controversia attiene alla legittimità della iscrizione del nominativo della cliente nella Centrale di Allarme Interbancaria, avvenuta a seguito della revoca dell'autorizzazione all'utilizzo del suo strumento di pagamento.
La disciplina di riferimento è contenuta nella l. 15 dicembre 1990, n. 386 - *Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari*, come da ultimo modificato dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218. La novella del 2017 ha modificato i presupposti in presenza dei quali è possibile segnalare il nominativo del titolare dello strumento di pagamento alla Centrale di

allarme interbancaria, introducendo, accanto a quello della revoca dello strumento, la relativa comunicazione al cliente. Il nuovo art. 10 *ter*, rubricato "*Preavviso di revoca dell'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento e annotazione dell'avvenuto pagamento delle ragioni di debito"*, prevede infatti che "*Prima della revoca dell'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento, gli emittenti carte di pagamento comunicano al titolare della carta che: a) a partire dalla data indicata nella comunicazione sarà revocata l'autorizzazione all'utilizzo della carta, con conseguente iscrizione del suo nominativo nell'archivio di cui al precedente art. 10-bis*" e che *"c) qualora il pagamento di tutte le ragioni di debito nei confronti dell'emittente venga effettuato successivamente all'iscrizione nel menzionato archivio, tale circostanza sarà annotata dall'emittente nell'archivio stesso*". Secondo il costante orientamento di questo Arbitro, maturati i presupposti della segnalazione, l'intermediario non gode di discrezionalità con riguardo alla successiva segnalazione, dovendovi procedere non appena abbia revocato lo strumento (Coll. Torino, decisione n. 6880 del 2018).
Nel caso di specie, la ricorrente non contesta i presupposti formali e sostanziali della segnalazione. Non contesta, dunque, né il suo inadempimento, né l'avvenuta comunicazione della revoca e della conseguente segnalazione in CAI, bensì la legittimità del comportamento di parte resistente, alla stregua di una valutazione secondo buona fede, atteso che sarebbe stata disposta la revoca dello strumento di pagamento in violazione dell'accordo raggiunto, che prevedeva quale termine ultimo per fare fronte alle proprie obbligazioni il 15 aprile 2018, data alla quale ella avrebbe in effetti estinto il proprio debito.
Ciò detto, va anzitutto rilevato che la segnalazione è conseguenza automatica della revoca dello strumento e che, come di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il fatto revoca è assunto "*a presupposto di applicazione della normativa relativa alla Centrale e destinata alle imprese intermediarie*" (Cass., ordinanza n. 15500 del 2018). Si tratta pertanto di stabilire se, nel caso di specie, le modalità con le quali è stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo dello strumento di pagamento abbiano inciso sulla validità dell'atto in sé considerato.
Al riguardo, questo Collegio osserva che all'art. 31.3 del Regolamento generale carte di pagamento dell'intermediario è previsto che "*Il Contratto si risolve di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ. e pertanto la Carta è revocata, se il Titolare non adempie le proprie obbligazioni previste dagli Artt. 3.2 (evitare usi indebiti della Carta), 3.3 (precauzioni relative al Codice), 5 (usi della Carta non consentiti), 8 (pagamenti), 14 (responsabilità solidale), 18.1 (veridicità delle informazioni), 24 (smarrimento, furto o uso illecito della Carta), 36 (indirizzi validi ed aggiornati), a partire da quando [l'intermediario] comunica al Titolare che intende valersi della presente clausola risolutiva espressa. In particolare, [l'intermediario] si riserva la facoltà di risolvere con effetto immediato il Contratto in caso di mancato pagamento di un solo Estratto Conto, ovvero di assegnare al cliente un termine più favorevole prima di dichiarare il Contratto risolto per inadempimento*".
È sulla base di tale ultima previsione che l'intermediario, a seguito del sollecito comunicato per lettera il 02.03.2018 e non andato a buon fine, si è accordato con la ricorrente dilazionando il pagamento di quanto dovuto per estinguere la posizione debitoria in tre *tranche*: la prima con scadenza immediata, la seconda con scadenza il 23 marzo e la terza con scadenza del 15 aprile.
La ricorrente si lamenta del mancato rispetto di tale accordo, concretizzatosi nella revoca dello strumento di pagamento comunicata con lettera del 3 aprile 2018, assegnando alla data del 15 aprile la valenza di termine essenziale, decorso il quale soltanto il rapporto si sarebbe dovuto intendere risolto, con conseguente revoca dello strumento di pagamento e

successiva segnalazione. Ciò, a prescindere, dunque, dalla circostanza che la stessa ricorrente, in violazione del predetto accordo, abbia effettuato il primo pagamento in data 16 marzo e il secondo in dato 4 aprile, azzerando il saldo negativo successivamente, con due distinti versamenti del 10 aprile e 11 aprile.
La ricostruzione prospettata dalla ricorrente, tuttavia, non merita di essere accolta. L'accordo raggiunto dalle parti, il cui adempimento avrebbe evitato alla ricorrente di incorrere nella revoca dello strumento, contiene in sé un frazionamento del debito, a vantaggio del debitore, con l'individuazione di tre distinti termini allo scadere dei quali il medesimo debitore avrebbe dovuto corrispondere quanto ancora dovuto. Secondo questo Collegio, lo stesso contenuto dell'accordo, che quanto alla previsione di un frazionamento è indiscusso tra le parti, contraddice la qualificazione della data del 15 aprile alla stregua di un termine essenziale, secondo quanto disposto dall'art. 1457 c.c., a tenore del quale "*Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni*". Tale accordo, letto alla luce dello stesso art. 31.3 del Regolamento, è a ben guardare volto a individuare modalità esecutive della prestazione, sostanziandosi nel detto frazionamento, tutte da reputarsi essenziali ai fini della valutazione della condotta in termini di adempimento.
Tanto premesso, questo Collegio reputa che la violazione del primo termine assegnato dall'intermediario alla ricorrente si sia tradotto in un inadempimento da parte della stessa del menzionato accordo. Segue la piena efficacia dell'atto di recesso dell'intermediario, in quanto posto in essere in presenza dei presupposti di legge. Alla luce di ciò, e tenuto conto che la successiva segnalazione in CAI è stata effettuata dall'intermediario nel pieno rispetto della disciplina richiamata, la richiesta di cancellazione proposta dalla ricorrente non merita di essere accolta.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS